



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**

**il Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Federico Sinicato**

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

**Proc. n. 37S/2018 a carico di Donatella Buizza**

**PREMESSO**

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Diego Cancarini, Direttore del Franciacorta Golf Club, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti della Sig.ra Donatella Buizza;
- che nel citato rapporto informativo si contesta alla Sig.ra Buizza che, in occasione della gara SunGolf by Flaminia disputatasi in data 15.07.2018 presso il Franciacorta Golf Club, avrebbe consegnato uno score alterato e non veritiero nell'indicazione dei colpi giocati alle buche 10 e 18;
- che tale fatto integra l'illecito di cui all'art. 17 lett. a) che prevede la sanzione della squalifica temporanea da 18 mesi alla radiazione;
- che agli atti vi è lettera inviata il 17 luglio 2018 alla Direzione del Golf Franciacorta e che in data 23 luglio 2018 è pervenuta ulteriore memoria difensiva;
- che all'udienza del 26 luglio 2018 è comparsa la Sig.ra Buizza che ha reso dichiarazioni a verbale.

\*\*\* \*\*

**motivi della decisione**

I fatti, nella loro oggettività, non sono stati contestati.

Sia nella memoria scritta che nelle dichiarazioni a verbale la Sig.ra Buizza ha confermato che l'alterazione dei risultati delle buche 10 e 18 è stata compiuta da lei, anche se ha tenuto a precisare essersi trattato di condotte inspiegabili, quasi dei gesti automatici mentre era distratta dal colloquio con altri giocatori e con gli sponsors con i quali intendeva organizzare una successiva competizione.



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

La Sig.ra Buizza, infatti, oltre che giocatrice esperta, è anche organizzatrice di attività golfistiche per avvicinare i giovani al gioco del golf.

Che una giocatrice così esperta possa essersi fatta distrarre a tal punto da effettuare una evidente modifica a proprio favore dello score senza rendersene conto è ben difficile da immaginare ma, pur tuttavia, l'incolpata è apparsa realmente incredula e mortificata di quanto successo.

Al fatto, la cui componente psicologica non può che essere considerata volontaria deve, dunque, essere applicata una riduzione di pena che dia congruamente conto dell'effettivo grado di colpevolezza tenendo in considerazione anche gli aspetti psicologici, credibilmente rappresentati nel giudizio.

A questo proposito va sottolineato che, anche ove vi fossero elementi sufficienti per considerare le condotte come semplicemente colpose, la gravità dei fatti resterebbe di immediata percezione e giustificerebbe una sanzione adeguata.

Nella fattispecie può certamente ricorrere l'attenuante di cui all'art. 20 del Regolamento di Giustizia che può essere applicata nel suo massimo edittale.

Per questi motivi, il Giudice Territoriale, ritenuta la responsabilità per i fatti contestati

### DICHIARA

la Sig.ra Donatella Buizza responsabile degli illeciti contestati per aver consegnato lo score dopo l'alterazione dei risultati delle buche 10 e 18, con l'effetto della conseguente alterazione del risultato effettivamente conseguito.

### IRROGA

Alla Sig.ra Donatella Buizza la sanzione della squalifica temporanea per mesi 12 (dodici), (pena base mesi 18 diminuita di un terzo ex art. 20), con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 12 (dodici).

Milano, 26 luglio 2018

Avv. Federico Sinicato